

Allegato al regolamento per il comparto 100

I seguenti parametri si basano sul tasso d'interesse tecnico del 3,25%.

Aliquote di conversione

(art. 11 cpv. 2)

L'aliquote di conversione viene fissata in base all'età al momento del pensionamento:

Età al momento del pensionamento	Aliquota di conversione
58	5,24%
59	5,36%
60	5,48%
61	5,60%
62	5,75%
63	5,90%
64	6,05%
65	6,20%

Queste aliquote di conversione si riferiscono ad anni d'età interi. I mesi vengono considerati in misura proporzionale.

Per gli assicurati che al 31 dicembre 2007 aderivano alla Fondazione e che vanno in pensione negli anni di calendario 2008, 2009 e 2010 si applicano le seguenti aliquote di conversione:

Età al momento del pensionamento	Aliquota di conversione in caso di pensionamento nell'anno di calendario		
	2008	2009	2010
58	5,81%	5,62%	5,43%
59	5,93%	5,74%	5,55%
60	6,05%	5,86%	5,67%
61	6,20%	6,00%	5,80%
62	6,35%	6,15%	5,95%
63	6,50%	6,30%	6,10%
64	6,65%	6,45%	6,25%
65	6,80%	6,60%	6,40%

Queste aliquote di conversione si riferiscono ad anni d'età interi. I mesi vengono considerati in misura proporzionale.

Riduzione dell'avere di vecchiaia in seguito

a riscossione di una rendita transitoria

(art. 11 cpv. 4)

L'avere di vecchiaia disponibile si riduce, in funzione della durata stabilita, dei seguenti multipli dell'importo annuo della rendita transitoria:

Durata	Riduzione avere di vecchiaia
7 anni	6,281 volte la rendita transitoria
6 anni	5,467 volte la rendita transitoria
5 anni	4,627 volte la rendita transitoria
4 anni	3,760 volte la rendita transitoria
3 anni	2,865 volte la rendita transitoria
2 anni	1,940 volte la rendita transitoria
1 anno	0,986 volte la rendita transitoria

Per frazioni di anno il valore intermedio viene fissato in proporzione (1/12 al mese).